

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 05/01/2017

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Fare (e consegnarci) l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2016

e quindi

Valutare le rimanenze di magazzino al 31/12/2016

(tale valore concorre a formare il reddito d'impresa 2016 e quindi è necessario per la chiusura dei conti del 2016)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

siamo nuovamente all'inizio dell'anno e conseguentemente Vi ricordiamo di:

- elaborare (e quindi consegnarci) l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2016
(ossia di quantificare, per categorie omogenee di beni, le quantità di materie prime, semilavorati, merci, carburante, materiale di consumo, lavori in corso su ordinazione, ecc., in rimanenza alla data del 31/12/2016);
conseguentemente di
- procedere a valutare le rimanenze dei suddetti beni al 31/12/2016.

Il valore delle rimanenze finali è un dato rilevante:

- **ai fini contabili/bilancistici** (in quanto incide sul reddito contabile dell'impresa),
- **ai fini fiscali** (in quanto incide sul reddito fiscale), e
- **ai fini dell'elaborazione dello studio di settore** (in quanto costituisce un dato contabile rilevante per la determinazione del "ricavo congruo").

In estrema sintesi, Vi ricordiamo che le rimanenze di magazzino rappresentano beni acquistati nell'anno 2016 (o in anni antecedenti) ma non ancora utilizzati (consumati o venduti) entro la fine dell'anno 2016; si pensi ad esempio:

- al commerciante di occhiali che ha acquistato nel 2016 occhiali da sole non ancora venduti alla data del 31/12/2016;
- al commerciante di veicoli che ha acquistato nel 2016 autoveicoli non ancora venduti alla data del 31/12/2016;
- al commerciante di vasche da bagno che ha acquistato nel 2016 vasche non ancora vendute alla data del 31/12/2016;
- alla pasticceria, bar o alla pizzeria che ha acquistato nel 2016 bibite, salviettine, farina, caffè non ancora venduti o consumati alla data del 31/12/2016;



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- all'azienda di fabbricazione di infissi che ha acquistato nel 2016 ferro da utilizzare nelle produzioni che inizieranno nell'anno 2017;
- all'azienda di fabbricazione di mobili che ha acquistato nel 2016 legna da utilizzare nelle produzioni che inizieranno nell'anno 2017;
- alle aziende di trasporto c/terzi che al 31/12/2016 si trovano, nelle cisterne e/o nei serbatoi dei mezzi, carburante non ancora consumato oppure si trovano in magazzino pezzi di ricambio dei mezzi non ancora utilizzati alla data del 31/12/2016,
- alle aziende di formazione, che al 31/12/2016 si trovano in magazzino libri e/o materiale didattico non ancora consumato o venduto alla data del 31/12/2016.

Le regole contabili (art. 2423 bis c.c.) e fiscali (art. 109 del Tuir) impongono che i costi e i ricavi vengano imputati secondo il principio della competenza economica secondo il quale, in sintesi, i costi devono essere imputati nell'esercizio nel quale hanno concorso a formare (direttamente o indirettamente) i ricavi di competenza, indipendentemente dal pagamento: *ad es.:*

- *il costo delle merci acquistate e pagate nel 2016 ma vendute nel 2017 è di competenza dell'anno 2017 perché soltanto nel 2016 hanno generato ricavi grazie alla loro vendita;*
- *il costo del carburante acquistato e pagato dalle imprese di trasporto nel 2016 ma utilizzato per espletare i trasporti del 2017 è di competenza dell'anno 2017 perché soltanto nel 2017 ha concorso alla generazione dei ricavi di trasporto.*

Pertanto, nel rispetto del principio della competenza economica, i costi dei beni in rimanenza al 31/12/2016 non sono di competenza dell'anno 2016 e quindi devono essere "sospesi" ossia rinviati nell'anno in cui tali beni verranno utilizzati (es. la merce venduta, il ferro utilizzato e il carburante consumato). Chiaramente:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

- il valore delle rimanenze finali di beni costituisce un componente positivo di reddito nell'anno in cui vengono rilevate in quanto trattasi di una "rettifica di costi" (e quindi tale valore aumenta il reddito e conseguentemente le imposte dell'anno oppure riduce la perdita contabile);
- tali beni in rimanenza costituiranno per l'anno in cui verranno venduti o consumati dei componenti negativi di reddito in quanto trattasi di "costi provenienti dal passato" (e quindi tale valore diminuirà il reddito e conseguentemente le imposte dell'anno).

Il valore delle rimanenze di magazzino, da imputare nel Bilancio, è pari al minore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo (art. 2426 punto 9 c.c.).

Al fine di determinare il valore delle rimanenze dovrete:

- a) innanzitutto determinare la quantità dei beni in rimanenza e
- b) successivamente assegnare alle quantità (omogenee) di beni il relativo costo specifico di acquisizione (in alternativa al costo specifico è possibile utilizzare, per i beni fungibili, ossia per i beni intercambiabili, il criterio del costo medio ponderato, o LIFO o FIFO i quali tuttavia potrebbero risultare di più difficile applicazione qualora la Vostra azienda non sia dotata di un software per la gestione del magazzino).

Qualora non siate provvisti di un software di gestione della contabilità del magazzino, **Vi proponiamo di seguito un facsimile di prospetto che potreste utilizzare per calcolare il valore delle rimanenze finali al 31/12/2016** (es. occhiali, bibite, ferro, vasche da bagno, carburante, ecc...) col criterio del costo specifico di acquisizione.

Si riporta di seguito un esempio di tabella di individuazione del valore delle rimanenze finali di una impresa di trasporto merci su strada c/terzi:



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Bene in rimanenza al 31/12/16	Quantità in rimanenza	Prezzo unitario di acquisto*	Costo di acquisto*	Valore rimanenze
Bene A (es. carburante in cisterna e nei serbatoi)	300	€ 1,1	330	330
Bene B (es. pezzi di ricambio)	200	€ 10	2.000	2.000
	500		2.330	2.330

(*) Tali valori vanno espressi al costo di acquisto netto dell'Iva.

Imp.: Pertanto, Vi chiediamo di farci pervenire entro fine Gennaio 2017 uno schema affine a questo proposto ed in ogni caso il valore delle rimanenze finali da imputare nel Bilancio del 2016 e quindi nel Modello Unico e Dichiarazione Irap 2017 (anno d'imposta 2016).

Valore delle rimanenze di commesse in corso di esecuzione

Qualora la vostra impresa abbia iniziato commesse di lavoro nel corso del 2016 (es. ristrutturazione immobili, rifacimento strade o fognature, realizzazione mobili, realizzazione di impianti fotovoltaici, realizzazione mobili o cancelli in ferro, corsi di formazione, ecc....) e tali commesse vengano completate nel corso dell'anno 2017, occorre determinare il valore della rimanenza finale della commessa in corso di esecuzione alla data del 31/12/2016: tale valore è pari ai costi maturati nel corso del 2016 per la realizzazione parziale della citata commessa (es. costi del personale, costi delle materie prime, costi di progettazione, ammortamento dei macchinari e degli impianti, ecc...). In tal caso quindi compilate e consegnateci una tabella riepilogativa dei costi maturati nel 2016 per la commessa iniziata nel 2016 che, tuttavia, si completerà nel 2017.

Ad esempio, impresa di installazione di impianti fotovoltaici che nel 2016 ha iniziato la commessa che viene completata nell'anno 2017; in tale caso, concorrono a formare il valore delle rimanenze finali della commessa in corso di esecuzione, alla data del 31/12/2016, i costi già maturati nell'anno 2016 con riferimento alla citata commessa in corso, quali ad esempio

- il costo della manodopera impiegata nella installazione (retribuzione, contributi): € 5.000

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- il materiale impiegato nel processo di installazione: € 3.000
- i servizi di consulenza tecnica e ingegneristica afferenti il processo di installazione: € 2.000

in tal caso il valore delle rimanenze delle commesse in corso di esecuzione è pari a euro 10.000 (= 5.000 + 3.000 + 2.000)

Gli eventuali acconti percepiti nell'anno 2016 (e quindi fatturati nel 2016) vanno considerati nel 2016 come "anticipi da clienti" e non come "ricavi di competenza" del 2016 e quindi concorreranno a formare il reddito nel 2017 ossia dell'anno in cui la commessa verrà a compimento (c.d. criterio della "commessa completata", da utilizzare per valutare le commesse infrannuali in corso di esecuzione al 31/12).

Commessa infrannuale in corso al 31/12/2016	Costo afferente la commessa	Valore rimanenza
Costo della manodopera (salari, contributi, Tfr e Inail)	5.000	
Costo per materiali impiegati nella realizzazione della commessa	3.000	
Costi per servizi inerenti la commessa	2.000	
Valore della rimanenza della commessa in corso al 31/12/2016	10.000	10.000

Novità 2017 che interessa solo le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) in contabilità semplificata

La Legge finanziaria 2017 ha introdotto, con decorrenza 2017, soltanto per le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) in contabilità semplificata il c.d. "regime di cassa" (in sostituzione del principio della competenza economica), eliminando quindi per tali imprese l'obbligo di rilevare le rimanenze finali. Tale novità tuttavia decorre dal 2017 e quindi non interessa l'anno 2016 in cui anche tali imprese dovranno rilevare le eventuali rimanenze finali.

Come sempre, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it